



COMUNE DI BADALUCCO

PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

29/06/2012

N.13

OGGETTO:

REGOLAMENTO I.M.U. - APPROVAZIONE

L'anno **duemiladodici** addì **ventinove** del mese di **giugno** alle ore **venti** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BESTAGNO WALTER - Sindaco	Sì
2. BIANCHI LORENZO - Vice Sindaco	Sì
3. DEPLANO DANIELE - Consigliere	Sì
4. BIANCHI ANDREA - Consigliere	Sì
5. TONONI STEFANIA - Consigliere	Sì
6. SECONDO DIMITRI - Consigliere	No
7. CALMARINI BARBARA - Consigliere	Sì
8. OLIVA ROBERTO - Consigliere	No
9. VENTO SILVIA - Consigliere	Sì
10. BOERI GIOVANNI AUGUSTO - Consigliere	No
11. PIZZOLLA GIOVANNI - Consigliere	Sì
12. BOERI PAOLO - Consigliere	Sì
13. BIANCHI FRANCO - Consigliere	Sì
Totale Presenti: 10	
Totale Assenti: 3	

Assume la presidenza il SINDACO BESTAGNO WALTER.

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Maurelli Dr. Luigi.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

In continuazione di seduta il Sindaco sottopone al Consiglio il punto n. 2 posto all'odg. Concernente l'approvazione del regolamento IMU. Dà conto delle osservazioni fatte dal gruppo consiliare "Badalucco Democratica" e si fa una disanima di tutti i punti osservati. Dà atto che vi è una condivisione sui punti più importanti che tra l'altro sono già contenuti nella bozza di regolamento in esame. Dopo una breve discussione, preso atto nessun altro consigliere ha chiesto di intervenire, rimette la pratica all'approvazione del consiglio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

Tenuto Conto che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

Dato Atto che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

Atteso che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Preso Atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;

Tenuto Conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Considerato che l'entrata in vigore del su citato Regolamento è prevista a far data dal 1° gennaio, con la contestuale abrogazione del vigente Regolamento sull'imposta comunale sugli immobili;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 151, primo comma del TUEL, gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo e che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e

della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto il Decreto del Ministero dell' Interno 20 giugno 2012 che differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 al 31 agosto 2012;

Ritenuto, per le ragioni sopra richiamate, doveroso predisporre un nuovo Regolamento per la disciplina della nuova Imposta che sarà applicata già dal primo gennaio 2012;

Visto ed esaminato lo schema di Regolamento sull'imposta municipale unica composto da 19 articoli, predisposto dagli Uffici Comunali, ritenuto meritevole di approvazione;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla competenza del Consiglio Comunale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Vista la legge 42/2009;

Visto il D.Lgs. 23/2011;

Visto il D.L. 201/2011 convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214;

Ad Unanimità di voti favorevoli essendo n. 10 i consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, anche ai fini dell'immediata eseguibilità

DELIBERA

Di Dare Atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Di Approvare, in applicazione delle norme in premessa richiamate, il "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria", che è composto di n. 19 articoli e si allega al presente atto per fame parte integrante e sostanziale;

Di Dare Atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale, con la contestuale abrogazione del vigente Regolamento sull'imposta comunale sugli immobili;

Di Inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

Di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to : BESTAGNO WALTER

Il Segretario Comunale
F.to : Maurelli Dr. Luigi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(1°Comma Art.124 D.L.gvo 18 agosto 2000, n. 267)

N._____ Reg. Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto segretario che copia del presene verbale è stata pubblicata il giorno _____
all'Albo Pretorio del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Badalucco , li _____

Il Segretario Comunale
F.to : Maurelli Dr. Luigi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, D.L.gv. 18-08-2000 N.267)

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio di questo
Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3°comm a dell'art.134 del Decreto Legislativo 18-8-2000,
N.267

Li,

Il Segretario Comunale
F.to : Maurelli Dr. Luigi

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Badalucco, li _____

Il Segretario Comunale
Maurelli dr. Luigi

COMUNE DI BADALUCCO
Provincia di Imperia

REGOLAMENTO

PER LA

DISCIPLINA

DELL'IMPOSTA

MUNICIPALE PROPRIA

I.M.U.

Art. 1 – Disposizioni generali –

Il presente regolamento disciplina l'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) di cui agli artt. 8, 9 e 14 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011 e ss.mm.ii., all'articolo 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011 convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011, agli artt. 1-15 del D. Lgs. 30.12.1992 n.504, secondo i principi contenuti negli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.

Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.

Art. 2 - Presupposto dell'imposta –

Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui all'art. 1 si intende:

a) **Per fabbricato:** l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

Per: i fabbricati censiti al catasto nelle categorie catastali "senza rendita" F/2, F/3, ed F/4 (in zona agricola e rurale), i fabbricati censiti al catasto terreni con la qualità di "ente urbano" per i quali risulta essere effettuato il tipo mappale senza aver dato corso al relativo accatastamento e i fabbricati comunque presenti sul territorio, anche se non iscritti in catasto, l'Amministrazione stabilisce con atto deliberativo il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'I.M.U., da applicare alla superficie lorda complessiva del fabbricato, intesa quale superficie dell'area di "sedime" (area di ingombro del fabbricato sul terreno), moltiplicata per il numero dei piani.

b) **Per area fabbricabile:** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono altresì considerate aree edificabili quelle aree in cui è in corso la costruzione e/o la ristrutturazione di un fabbricato, sulla base di indici di fabbricabilità contenuti nello strumento urbanistico-edilizio vigente.

Sono considerati tutt'ora non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1, dell'art. 9, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Tali soggetti devono essere persone fisiche di cui all'art. 58, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997. Conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.

Quanto sopra a condizione che il contribuente non abbia eseguito opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione e non abbia fatto specifica richiesta per ottenere l'adozione di strumento urbanistico che ha reso edificabile l'area.

Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al precedente comma, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla quota di possesso.

L'equiparazione di cui al 2° periodo, lettera b), comma 1, dell'art.2 del D.Lgs. 504 del 1992 si verifica se sussistono le seguenti condizioni:

- La condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, n.9 e s.m.i., con obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo d'imposta. La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;

- il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito superiore all'80% del reddito complessivo del nucleo familiare imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente. Inoltre il tempo dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo deve essere pari al 100% al del proprio tempo di lavoro.
- il soggetto passivo non sia titolare di trattamento pensionistico da lavoro dipendente o autonomo.
- Nel caso di comunione tale condizione si considera soddisfatta, nei confronti di tutti i contitolari, solo quando le quote appartenenti a coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, così come definiti dall'art. 58 del D.Lgs. 446/97, risultino superiori alla metà.

Al fine di beneficiare di tale agevolazione, il contribuente deve presentare, annualmente, una dichiarazione utilizzando l'apposita modulistica che verrà resa disponibile presso il Servizio Tributi del Comune e scaricabile dal sito internet comunale.

- c) **Per terreno agricolo:** si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.
- d) **Per abitazione principale:** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come "unica unità immobiliare", nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze si applicano per un solo immobile. La dimora è il centro degli affari e degli interessi, anche affettivi. L'abitazione principale coincide dunque con la residenza e dimora della famiglia. Ne deriva che, ai fini della qualificazione dell'immobile quale abitazione principale, non è sufficiente la mera frammentazione del nucleo familiare che non sia accompagnata da una frattura effettiva del rapporto affettivo alla base della convivenza.

Art. 3 - Determinazione dell'imposta e detrazioni –

La determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente dal competente organo ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 06.12.2011 convertito nella legge n. 214 del 22.12.2011 nei limiti minimi e massimi dallo stesso stabiliti. In caso di mancata deliberazione per l'anno successivo, si intendono confermate le aliquote vigenti.

Dall'imposta dovuta per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo, si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo per "abitazione principale", stabilito nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, rapportato al periodo dell'anno per il quale sussiste il diritto alle detrazioni stesse; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

In caso di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il coniuge assegnatario, anche se non proprietario della ex casa coniugale, è soggetto passivo IMU in via esclusiva. E' quindi solo all'ex coniuge assegnatario che spettano le agevolazioni previste per l'abitazione principale e le relative pertinenze. Il coniuge non assegnatario invece, potrà usufruire delle agevolazioni dell'abitazione principale con riferimento all'immobile di proprietà nel quale egli dimora e risiede, anche se ubicato nello stesso Comune dell'ex casa coniugale.

L'aliquota e la detrazione per abitazione principale è altresì applicata:

- ❑ nel caso in cui l'unità immobiliare sia posseduta a titolo di proprietà, **da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente**, a condizione che l'unità immobiliare stessa non risulti locata, né comunque a qualunque titolo utilizzata;
- ❑ nel caso di unità immobiliare non locata, posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato.

Art. 4 - Disciplina delle pertinenze -

Ai fini dell'applicazione dell' I.M.U. sono considerate pertinenze dell'abitazione principale nella misura massima di una sola unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, iscritte in catasto unitamente all'unità abitativa o distintamente, a condizione che la stessa sia:

- posseduta ed utilizzata direttamente da chi possiede ed utilizza l'abitazione principale;
- Espressamente indicata nella dichiarazione relativa all'annualità a partire dalla quale l'unità immobiliare è considerata pertinenza, pena la decadenza del beneficio.
- La più vicina, nell'ambito di ogni categoria catastale, all'immobile di cui è pertinenza.

Art. 5 Riduzione fabbricati inagibili ed inabitabili e fabbricati di interesse storico

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili ed inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

2. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c) e d) , della Legge 5 agosto 1978, n. 457.

Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) Strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
- b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;

3. La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. L'ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), del precedente comma, o rigettando motivatamente la richiesta

Art. 6 - Esenzioni

Le esenzioni dall'imposta sono disciplinate dal D. Lgs. 14.3.2011 n. 23 e dal D.L. 6.12.2011 n. 201, dalla Legge 44 del 26.04.2012 di conversione del D.L. n.16 del 2.03.2012 e ss.mm.ii.

Sono comunque considerati esenti dall'imposta:

- ❑ i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27.12.1977, n. 984;
- ❑ gli immobili dello Stato, sul loro territorio gli immobili dei Comuni, gli immobili destinati a scopi istituzionali di Regioni e Province, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati in Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco ISTAT.

Art. 7 - Base imponibile -

La base imponibile dell'imposta municipale propria ed i valori degli immobili ai fini del computo dell'imposta sono stabiliti dal D.L. 201/2011 (art. 13, comma 3, 4 e 5).

Si precisa altresì quanto segue:

- **Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D**, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore dell'immobile è determinato

sulla base dei costi di acquisizione (o derivanti dalla costruzione in economia) ed incrementativi registrati e rivalutati, moltiplicati, separatamente per ciascun anno di formazione, per i coefficienti di aggiornamento previsti annualmente da apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze. I costi sono quelli desumibili dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento.

- **Per le aree fabbricabili** la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione. La Giunta Comunale individua annualmente/periodicamente, entro il termine di approvazione del Bilancio, con apposita deliberazione, su proposta dell'ufficio tecnico-urbanistico d'intesa con l'ufficio tributi, importi rappresentativi del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili aventi caratteristiche simili per zona territoriale di ubicazione, indice di edificabilità, destinazione d'uso consentita, oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di mancata adozione della predetta deliberazione, si fa riferimento ai valori già determinati in precedenza ovvero, in mancanza degli stessi, nelle fasi dell'eventuale accertamento e contenzioso, il valore venale in comune commercio è determinato dall'ufficio tributi in base alla stima effettuata, sulla base degli elementi sopra indicati, dall'ufficio tecnico/urbanistico che correde la stessa di una propria motivata relazione illustrativa.
- In caso di utilizzazione edificatoria dell'area di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
- Il potere degli uffici comunali di accertare un maggior imponibile IMU sulla base del valore in comune commercio delle aree fabbricabili è inibito qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quelli predeterminati sulla base della delibera precedentemente indicata.
- I valori stabiliti nella deliberazione della Giunta Comunale sopra indicata, hanno l'esclusivo effetto indicato nel precedente comma, finalizzato a ridurre l'insorgenza del contenzioso con i contribuenti. Resta fermo che, il valore imponibile delle aree fabbricabili è quello di cui all'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992; per tale motivo, non è dovuto alcun rimborso al contribuente in caso di versamento superiore a quello derivante dall'applicazione dei valori approvati da deliberazione comunale.
- Per i fabbricati di interesse storico ed artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50%.

Art. 8 - Modalità di Versamento e riscossione

Le modalità di versamento e riscossione sono previste dalla legge.

Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri contitolari/comproprietari a condizione che ne sia data preventiva/contestuale comunicazione al Comune.

Art. 9 – Dichiarazioni -

I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Comune utilizzando il modulo approvato con il decreto di cui all'art. 9 comma 6 del D.L. 14/3/2011 n.23, secondo modalità termini stabiliti dalla normativa vigente. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

Art. 10 - Funzionario Responsabile -

La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di cui al presente regolamento.

Il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Art. 11 - Attività di controllo ed accertamento ed istituti deflativi del contenzioso.

Il funzionario responsabile, sulla base di ogni elemento utile, verifica le posizioni contributive per ogni anno di imposta, determina l'importo dovuto da ciascun contribuente e, qualora riscontri un versamento minore di tale importo, provvede ad emettere apposito avviso di accertamento.

L'avviso di cui al precedente comma deve essere notificato, anche tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui si riferisce l'imposizione.

Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento è possibile ricorrere all'istituto dell'accertamento con adesione secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa nonché dal regolamento generale delle Entrate Comunali.

Sono altresì applicati gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dal D. Lgs. 218/1997.

Art. 12 - L'autotutela

Nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, il funzionario responsabile procede all'annullamento, o alla revoca totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o errati, sentito il parere del Segretario Comunale. Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.

Il provvedimento di annullamento o di revoca va comunicato al destinatario dell'atto.

Nella valutazione del procedimento il responsabile del Servizio deve obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, sia il costo della difesa e tutti i costi accessori.

Non sono consentiti l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

Art. 13 - Rateizzazioni –

Le somme dovute a seguito delle procedure di cui al precedente articolo, a richiesta del contribuente, possono essere rateizzate. Pertanto, il contribuente che abbia ricevuto avvisi di accertamento per il recupero dell'imposta, o abbia aderito ad istituti deflativi del contenzioso, può presentare richiesta **motivata** al funzionario responsabile del tributo per la rateizzazione degli importi.

Qualora le somme non superino l'importo di € 2.500,00, la rateizzazione può essere concessa anche senza l'applicazione di interessi.

Se il credito è superiore ad € 2.500,00 la rateizzazione è concessa dietro prestazione di garanzia mediante fideiussione bancaria o assicurativa, per tutto il periodo della rateizzazione, aumentato di sei mesi.

In entrambe le ipotesi, in caso di mancato pagamento anche di una sola rata:

- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
- l'intero importo deve essere immediatamente versato in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. In caso di inadempimento si procederà alla escussione della eventuale garanzia prestata.
- Il credito non può più essere rateizzato.

Il beneficio della rateizzazione non può essere accordato nei seguenti casi:

- qualora siano iniziate le procedure esecutive per il recupero del credito;
- qualora il contribuente abbia verso il Comune debiti di qualsiasi natura scaduti e non regolarizzati;
- qualora il contribuente sia stato precedentemente ammesso ad altra dilazione di pagamento e dichiarato decaduto dal beneficio.

La concessione della rateizzazione ed il numero e la frequenza delle rate sono determinati, oltre che in base all'ammontare dell'importo da rateizzare, in relazione alle condizioni economiche del richiedente. La rateizzazione in ogni caso può essere concessa per un massimo di 12 rate.

Sulle somme rateizzate, il cui importo superi la somma di € 2.500,00, sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Art. 14 - Potenziamento attività di accertamento -

Nel bilancio di previsione annuale è stabilita la quota dell'imposta da destinare al potenziamento dell'ufficio tributi comunali.

Tale quota può essere destinata all'acquisizione di materiale informativo ed informatico, attrezzature e macchinari per l'ufficio tributi del comune, per la stipula di contratti di lavoro a termine, consulenze, incarichi di collaborazione anche occasionale o altre tipologie di rapporti disciplinati dalla normativa vigente e dal c.c.n.l. , con le modalità stabilite dal Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, dal regolamento per il conferimento di incarichi esterni ecc...

Una ulteriore quota può essere destinata all'incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale dirigenziale e non dirigenziale, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e ss.mm.ii. e dei vigenti CCNL, per la corresponsione al personale addetto alle attività di controllo e recupero dell'evasione, quale compenso incentivante, in aggiunta di quelli incentivanti di prestazioni e di risultati del personale non dirigenziali o della retribuzione di risultato dei dirigenti e delle posizioni organizzative già previsti dai vigenti contratti collettivi di lavoro.

Art. 15 - Modalità di notificazione -

Gi avvisi di accertamento, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere notificati mediante raccomandata A.R. oltre che tramite il servizio dei messi comunali e tramite l'ufficiale giudiziario.

E' altresì ammessa la notificazione dei suindicati atti da parte dei dipendenti di ruolo dell'Ente, che per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate.

Art. 16. - Riscossione coattiva -

Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 90 giorni dalla ricezione/notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento, sono riscosse coattivamente:

- mediante ruolo secondo il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29.9.1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988, n. 43;
- sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituiscono titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29.9.1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.

Ai fini di cui al precedente comma, lettera a) il funzionario responsabile della gestione del tributo deve formare e rendere esecutivo il ruolo non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Ai fini di cui al comma 1, lettera b), il sindaco nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'art. 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 134.1999 n. 112 e ss.mm.ii.

Art. 17 - Sanzioni ed interessi -

Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le disposizioni del Regolamento Generale delle Entrate, e delle seguenti norme:

- D. Lgs. nn. 471, 472 e 473 del 18.12.1997 e ss.mm.ii.
- Art. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e ss.mm.ii.
- Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazione con la legge 22.12.2011 n. 214 e ss.mm.ii.

Le sanzioni amministrative previste per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria sono applicate, in conformità ai D.Lgs. 18.12.1997, n. 471, 472, 473 e successive modificazioni ed integrazioni.

La misura della sanzione viene stabilita nella percentuale del 100%.

Gli interessi sono calcolati in misura pari al tasso legale di interesse maggiorato di 3 punti percentuali.

Art. 18 – Rimborsi -

Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, **per la quota di competenza comunale**, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Art. 19- Importi minimi -

Viene fissato in € 12,00 l'importo minimo annuo complessivo per i versamenti ed i rimborsi di imposta.

Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quanto l'importo del credito relativo al tributo, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi non supera € 12,00.

N.B= l'importo minimo dovuto deve essere uguale a quello minimo rimborsabile.

Art. 20 - Norme finali, rinvii –

Il presente regolamento entra in vigore il 1.1.2012.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme regolamentari con esso contrastanti riguardanti l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e ss.mm.ii.

Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento troveranno applicazione le leggi nazionali e regionali, i regolamenti comunali ed in particolare si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 214, ed alla Legge 27 luglio 2000, n. 212, "statuto dei diritti del contribuente".

Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento, tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.